



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 30.2026

Seregno, 12 ottobre 2026

IMPOSTA DI BOLLO PER L'ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI LIBRI CONTABILI

L'Agenzia delle Entrate¹ ha chiarito che, ai fini dell'imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, la soglia delle 2.500 registrazioni va calcolata autonomamente per ciascun esercizio.

Ha definito esplicitamente che **le 2 modalità di tenuta dei libri contabili, ossia informatica e cartacea, presentano differenze legate alle differenti discipline.**

La modalità di tenuta dei libri in forma **cartacea**, ossia stampando i registri su supporti cartacei, per la determinazione dell'imposta di bollo segue le disposizioni di cui all'art. 16, lett. a) della Tariffa, parte I D.P.R. 642/1972: la misura è di 16 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine e può essere apposta tramite contrassegno o attraverso il versamento tramite modello F23 (codice tributo 458T) prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (Circ. n. 92/E/2001) o su un nuovo blocco di pagine.

La modalità di tenuta dei registri e libri in forma **informatica**, invece, segue le disposizioni di cui al D.M. 17.06.2014 recante *"Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto"* il cui art. 6 ha previsto le modalità di assolvimento dell'imposta su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari. In tale ipotesi l'imposta sui documenti informatici è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Il versamento deve essere eseguito mediante modello F24 con codice tributo **"2501"** e indicando quale anno l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, ossia, in questo caso, 2025. È stato chiarito, infatti, che con il termine *"registrazione"* si fa riferimento a **ogni singola operazione rilevata in partita doppia a prescindere dalle righe di dettaglio interessate**, mentre per *"frazione"* si intende attribuire **autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500 registrazioni.**

Ne consegue quindi che se nel corso dell'esercizio il libro giornale telematico è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione di 2.500 registrazioni, si ritiene soddisfatto il presupposto dell'imposta di bollo che sarà quindi dovuta per il relativo esercizio di riferimento **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.** Pertanto si deve concludere che il computo delle 2.500 registrazioni deve essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

¹ Risposta ad interpello n. 144/2026